

Un euro anche per gli over 35

Capitale sotto 10mila € come per la Srls - Incertezza sui soci più giovani

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

La Srl a capitale ridotto - introdotta dall'articolo 44 del decreto legge 83/2012 -, come annuncia il nome, deve avere un capitale di almeno un euro e inferiore a 10mila euro: quindi compreso tra 1 e 9.999,99 euro. Una caratteristica che la accomuna alla Srl semplificata. Inoltre, sempre come la Srls, la Srlcr può essere costituita solo da persone fisiche, sia con atto unilaterale sia con contratto plurilaterale.

Lo spartiacque anagrafico

A differenziare le due nuove forme societarie ci pensano, innanzitutto, i limiti anagrafici. La Srls, infatti, non può essere costituita se non da soggetti «che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione»; mentre la Srlcr deve essere costituita «da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione».

Ora, se è pacifico che a una Srls non possano partecipare soci over 35, è incerto se nella Srlcr, accanto ai soci over 35, possano essere presenti anche soci under 35: se questa opzione fosse ammessa, si schiuderebbero le porte a una "naturale" evoluzione della Srls in una Srlcr nel momento in cui uno dei soci della Srls compisse il suo 35esimo anno d'età. L'argomento per cui non ci sarebbero problemi ad ammettere la presenza di soci under 35 nella Srlcr si scontra con la norma, per cui la Srlcr può essere costituita «da perso-

ne fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione». Né pare decisivo l'articolo 44, comma 4-bis, del decreto legge 83/2012 che interviene sui finanziamenti alle società cui partecipino soci under 35, poiché la norma potrebbe riguardare le Srls e non le Srlcr.

Niente atto standard

A differenza della Srl semplificata, la Srl a capitale ridotto non ha un atto costitutivo standard. Questo, anche se l'articolo 44, comma 2, del decreto legge 83/2012 stabilisce che nell'atto costitutivo della Srlcr si debbano «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile» e anche se la disposizione richiamata prevede l'atto costitutivo "standard". Occorre infatti sottolineare che il contenuto pregnante dell'articolo 2463-bis, comma 2, del Codice civile è l'elencazione degli "elementi" con i quali comporre l'atto costitutivo della Srls (come denominazione, sede e oggetto). Si può così concludere che quando l'articolo 44, comma 2, del decreto legge 83/2012 fa riferimento agli "elementi" dell'articolo 2463-bis, comma 2, del Codice civile, il richiamo concerna non lo statuto "standard" ma l'elencazione.

Inoltre, sempre in base al richiamo fatto dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge 83/2012 all'articolo 2463-bis, comma 2, del Codice civile, non pare che la Srlcr debba portare nella sua denominazione l'aggettivo «semplificata». Infatti,

se, da un lato, l'articolo 2463-bis, comma 2, numero 2, del Codice civile impone che la denominazione della Srls evidenzii appunto la sua natura di società a responsabilità limitata semplificata, dall'altro lato, l'articolo 44, comma 3, del decreto legge 83/2012 chiarisce che la nuova Srlcr deve avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», che si impone rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl semplificata.

Va poi notato che la Srlcr è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Versamento per intero

Quello che invece senz'altro accomuna la Srls e la Srlcr è il capitale sociale. Entrambe devono infatti avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro: non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi. Al momento della costituzione di entrambe le forme societarie, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati amministratori. Nelle Srl "ordinarie", invece, il capitale iniziale, se corrisposto in denaro, deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero, se la società non è a socio unico, ma in misura non inferiore al 25 per cento.

I PUNTI CHIAVE



01 | LA COSTITUZIONE

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale, redatto per atto pubblico. Non occorre adottare l'atto standard messo a punto per la Srl semplificata.

02 | I SOCI

La società può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

03 | L'AMMINISTRAZIONE

Nell'atto costitutivo è possibile prevedere che l'amministrazione della società sia affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

04 | IL CAPITALE

Come indica anche il nome

della società (a capitale ridotto), la Srlcr può essere costituita con un capitale pari ad almeno un euro e inferiore a 10mila euro. Il capitale sociale deve essere per intero sottoscritto e versato al momento della costituzione della società. Il conferimento deve essere fatto in denaro, da versare all'organo amministrativo della società.

05 | LA PUBBLICITÀ

La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nel sito internet.